

Sentenza n. 202 del 21 febbraio 2005

Pubblica udienza del: 9 febbraio 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Giuseppe Daniele

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.739 del 2004 proposto da \*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Dini e Nicoletta Bonci, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.156, presso l'avv. Alessandro Lucchetti;

contro

- il COMUNE di URBINO, in persona del Sindaco e del Dirigente del Settore Affari Generali pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Galvani, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso Mazzini n.156;  
- l'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE di URBINO, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n.29, è domiciliato *ex lege*;

e nei confronti

di \*\*\*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Urbino del giorno 15.6.2004, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;  
- dei verbali delle sezioni elettorali nn.1, 2, 3, 8, 12, 14, 15, 19, unitamente ad ogni altro atto delle elezioni amministrative del 12/13 giugno 2004 per il rinnovo del Consiglio del Comune di Urbino;

- per la riforma, totale o parziale, dei risultati della suddetta consultazione elettorale, nei limiti di cui al ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Urbino e dell'Ufficio Elettorale Centrale di Urbino;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza 13 novembre 2004, n.149;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi l'avv. Alessandro Lucchetti, su delega degli avv.ti Dini e Bonci, per il ricorrente e l'avv. Andrea Galvani per il Comune di Urbino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

**FATTO**

...omissis...

**DIRITTO**

1.- Il Collegio prescinde dall'esame delle eccezioni preliminari proposte dalla resistente Amministrazione comunale, poiché il ricorso è infondato e deve essere respinto; è appena il caso di evidenziare, peraltro, che in caso di impugnazione dei risultati dell'elezione di organi comunali, la parte necessaria da evocare in giudizio è l'Amministrazione comunale e non già l'amministrazione statale, della quale fanno parte gli organi temporanei preposti ad accertare e dichiarare i risultati della consultazione elettorale (Cons.St., Sez.V, 3 febbraio 1999, n. 155).

2.- Con il primo motivo sono dedotti, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e della L. 25 marzo 1993, n.81, non-

ché il vizio di eccesso di potere per inesistenza e/o erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, travisamento, violazione del principio del giusto procedimento, assumendo anzitutto che nella sezione elettorale n.14 ben 48 schede sono state conteggiate fra quelle nulle, senza previo loro scrutinio.

La censura è infondata.

Dalla verifica espletata in esecuzione dell'ordinanza di questo Tribunale 13 novembre 2004, n.149, è emerso, relativamente alla sezione sopra specificata, quanto segue.

Le schede estratte dalla busta n.8-ter ammontano a n.46, nell'ambito delle quali:

- le schede nulle ammontano a n.31;
- le schede bianche ammontano a n.14;
- le schede valide ammontano a n.1;
- il voto desunto dalla scheda valida è stato attribuito alla lista n.6 "Forza Italia" ed al candidato Sindaco Calzini Augusto.

Non possono essere condivise le argomentazioni della parte ricorrente, secondo le quali due delle suddette schede avrebbero dovuto essere ritenute valide, ed altrettanto valido il voto in ciascuna di esse espresso.

Dall'esame delle due schede, di cui il Collegio ha preso cognizione a seguito dell'apertura della busta in cui erano contenute, effettuata in pubblica udienza, si evince infatti che – come esattamente rilevato in sede di verifica – per ambedue risulta impossibile desumere la volontà effettiva dell'elettore (in conformità a quanto disposto dall'art. 69 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570), in quanto la medesima non si è manifestata in modo univoco.

Per quanto riguarda in particolare la scheda n.1, in essa non risulta contrasse-

gnato né il voto di lista, che avrebbe consentito di rendere valida l'espressione della preferenza per un nominativo appartenente alla lista votata, quantunque espressa in uno spazio diverso da quello di pertinenza (art.57, comma 5, del D.P.R. n.570 del 1960), né l'indicazione della preferenza sullo spazio posto accanto al simbolo della lista di appartenenza, che avrebbe consentito di individuare inequivocabilmente la volontà di esprimere il voto al simbolo, pur in assenza dell'apposizione del segno.

Per quanto riguarda la scheda n.2, il segno di matita dell'elettore contrassegna trasversalmente l'intero riquadro della coalizione n.3 e se è vero che segna marginalmente il simbolo della lista "Forza Italia", tuttavia non permette di individuare con certezza la volontà dell'elettore di attribuire il voto ad alcuna lista.

Il Collegio ritiene quindi di confermare integralmente le valutazioni espresse dal verificatore, in quanto conformi alle risultanze degli atti, ed ai principi della vigente normativa, sicchè la censura in esame deve essere disattesa.

3.- Destituite di fondamento sono anche le ulteriori doglianze sollevate con il primo motivo.

3.1.- La censura secondo cui nella sezione n.19 non sarebbero state verbalizzate le contestazioni del rappresentante della lista "Urbino che cambia" relative a n.5 schede da quest'ultimo ritenute nulle ed invece ritenute valide ed assegnate alla lista "Democratici di Sinistra", non può trovare accoglimento, in quanto sfornita di concreti riscontri nel verbale della medesima sezione.

3.2.- Per le medesime ragioni non possono essere condivise le argomentazioni in merito alla presenza di alcuni candidati nelle sezioni elettorali nn.15 e 16, ed all'intervento della forza pubblica per allontanarli. Nei verbali delle due sezioni non si fa menzione di dette circostanze, né con il ricorso – e con la documenta-

zione ad esso allegata – si fornisce la dimostrazione che le medesime circostanze avrebbero influito sull'esito della consultazione elettorale.

3.3.- Anche le censure relative alle dichiarazioni di voto del \*\*\* nella sezione n.12 e dei \*\*\* nella sezione n.8 sono da valutare infondate, in quanto non risultano allegati al ricorso i documenti nn.6, 7 e 8, che dovevano costituire la prova delle relative argomentazioni.

3.4.- Inammissibile per genericità e per carenza d'interesse è, poi, la censura relativa ad asserite irregolarità nell'attribuzione delle preferenze al ricorrente nelle sezioni nn.1, 2 e 3, sia perché il ricorrente è stato comunque eletto e l'attribuzione di un voto in più non gli recherebbe alcun giovamento, sia perché il ricorrente medesimo non specifica in quale delle due sezioni in cui ha ottenuto quattro preferenze il quinto voto asseritamente da lui contato, non sarebbe stato attribuito.

4.- Con il secondo motivo del ricorso sono dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt.5 e 6 del D.P.R. 28 aprile 1993, n.132, dell'art. 71 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e degli artt.57, 64 e 69 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, nonché dei principi del *favor voti* e della conservazione del voto, in relazione alla percentuale eccessivamente elevata delle schede nulle (2,94%) rispetto al numero dei votanti (81,22% degli aventi diritto).

La censura è infondata, poiché la percentuale di schede nulle non può costituire, di per sé, indice di irregolarità; infatti il procedimento elettorale è retto dal principio di strumentalità delle forme, con la conseguenza che fra tutte le possibili irregolarità rilevano, ai fini dell'invalidità, solo quelle sostanziali, che si risolvono in una compressione della libera espressione del voto (Cons.St., Sez.V, 26 febbraio 2003, n. 1099).

- 5.- Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
- 6.- Si ravvisano motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.”